



# I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Ital  
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013  
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2011  
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL  
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)  
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

[www.tributaristi-int.it](http://www.tributaristi-int.it)

Roma, 03/02/2026

**Alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati**

**Audizione del 29 gennaio e successiva memoria dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT) nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2628, recante "Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile",**

All'attenzione del **Presidente On. Ciro Maschio** e degli **Onorevoli Commissari**,

La riforma dell'ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile AC 2628, riguarda i professionisti di cui alla legge n.4/2013 ed in particolare i tributaristi, poiché **ogni revisione o nuova emanazione di leggi riguardanti categorie e funzioni professionali devono salvaguardare, le peculiarità e il libero esercizio delle professioni esistenti**. In particolare, non volendo entrare nel merito della governance della categoria interessata dalla riforma, si evidenzia l'art. 2 lettera a) *riorganizzare le attività costituenti l'oggetto della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, mediante il riordino delle disposizioni vigenti, indicando le attività riservate da specifiche disposizioni di legge e distinguendole da quelle che connotano tipicamente la professione di dottore commercialista e di esperto contabile nell'ambito tributario, economico-aziendale, finanziario, societario e della crisi d'impresa, ferme restando le competenze nei suddetti ambiti attribuite dalla normativa vigente ad altre professioni regolamentate o alle professioni non organizzate ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4;*

Importante poi il significativo passaggio della relazione introduttiva, in riferimento al sopraindicato art. 2 lettera a) riorganizzare le attività che costituiscono oggetto della professione, anche al fine di riordinare le disposizioni vigenti, tenuto conto delle importanti pronunce giurisprudenziali degli ultimi anni (da ultimo Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 7 febbraio 2024, n. 3495; Corte costituzionale, sentenza 19

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997  
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

**Sede Nazionale**

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

**Uffici di Rappresentanza**

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

**Ufficio di Presidenza**

Via Gianfranco Zuretti n.47/B – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email [int@istitutonazionaletributaristi.it](mailto:int@istitutonazionaletributaristi.it)



# I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Ital  
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013  
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2011  
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL  
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)  
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

[www.tributaristi-int.it](http://www.tributaristi-int.it)

giugno 2024, n. 144), con l'indicazione specifica delle attività riservate, ferme restando le competenze nei suddetti ambiti attribuite dalla normativa vigente ad altre professioni regolamentate o alle professioni non organizzate (*n.d.r. in ordini o collegi*) ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4. **Il legislatore delegato non sarà chiamato ad attribuire ai dottori commercialisti e agli esperti contabili nuove competenze professionali, bensì a censire le attività professionali già previste in altre disposizioni di legge (ove sia eventualmente prevista anche la riserva di attività) omissis...).**

Il Legislatore deve pertanto salvaguardare il libero esercizio delle attività professionali, in ossequio alla Leggi interne e a quelle dell'Unione Europea, dove la salvaguardia delle libere professioni e della concorrenza sono fatte salve dalla Direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 (già recepita in Italia con D.Lgs. 16 ottobre 2020, n. 142 art. 3), relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una **nuova regolamentazione professionale che comunque deve essere giustificata da un alto interesse pubblico da salvaguardare, fattispecie non compatibile con l'ordinamento oggetto di riforma che riguarda, salvo la difesa in giudizio (affidata ai commercialisti ma anche ai tributaristi iscritti nel ruolo periti esperti in tributi al 30/9/93), attività che il cittadino-contribuente può svolgere direttamente in piena autonomia o tramite persona di sua fiducia.** Basterebbe già quanto sopraindicato per giustificare la tutela dei professionisti ex lege 4/2013 nell'ambito della riforma dell'ordinamento dei commercialisti., ma **non si possono ignorare riferimenti giurisprudenziali indicati nella relazione e citati in audizione in modo parziale:**

- **Corte costituzionale, sentenza n. 144 del 2024,** ha dichiarato non fondate le questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sollevate sul rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi, (visto di conformità peraltro non di esclusiva delle professioni ordinistiche, potendo, sempre ai sensi del D.Lgs. 241/97, essere

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997  
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Uffici di Rappresentanza

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Ufficio di Presidenza

Via Gianfranco Zuretti n.47/B – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email [int@istitutonazionaletributaristi.it](mailto:int@istitutonazionaletributaristi.it)



# I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Ital  
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013  
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2011  
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL  
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)  
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

[www.tributaristi-int.it](http://www.tributaristi-int.it)

apposto anche dai tributaristi iscritti nel Ruolo dei periti esperti in tributi al 30/9/93). **Una richiesta improvvista di illegittimità costituzionale della parte ricorrente, che l'INT non ha mai condiviso, tanto meno nell' ipotesi di una equiparazione ordini ed associazioni ex lege 4/2013.** Quindi non una sentenza sul libero esercizio di attività professionali, ma una specifica singola norma, poiché il libero esercizio di attività non riservata era già stato oggetto di sentenza della Corte Costituzionale del 12-27 dicembre 1996 N. 418: al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvono in un'attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione.

- **Corte di Cassazione, sezione II civile, ordinanza 7 febbraio 2024, n. 3495** che ha condannato per abuso di professione una società commerciale che esercitava attività in ambito fiscale, contabile e assistenziale, ha ribadito le indicazioni di altre sentenze della stessa Cassazione anche a Sezioni Unite, evidenziando come la previsione di condanna per **abuso di professione e titolo si concretizzi quando il soggetto che opera nel settore contabile tributario non espliciti sempre in tutte le comunicazioni con i terzi indicazioni tali da non creare confusione tra le varie figure professionali del settore ordinistico e di quello associativo.** Pertanto chi svolga attività professionale in ambito contabile dovrà sempre rendere chiare e visibili indicazioni quali: l'attività svolta, i riferimenti legislativi alla sua attività professionale e quelli alle

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997  
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Uffici di Rappresentanza

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Ufficio di Presidenza

Via Gianfranco Zuretti n.47/B – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



# I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Ital  
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013  
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2011  
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL  
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)  
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

[www.tributaristi-int.it](http://www.tributaristi-int.it)

abilitazioni normative, nonché eventuale iscrizione ad Associazione professionale di cui alla legge 4/2013 iscritta nell'elenco del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE), autorizzata a rilasciare l'attestato di qualità e di qualificazione professionale ai propri iscritti, come nel caso dell'Istituto Nazionale Tributaristi. Una sentenza che ricalca perfettamente quanto i tributaristi INT attuano da sempre, ancor prima della Legge 4/2013 e delle indicazioni della Cassazione, stigmatizzando ogni forma di abusivismo.

**Per quanto poi riguarda la coesistenza di ordini ed associazioni professionali ex lege 4/2013, senza paventare alcuna equiparazione, si richiama la sentenza del Consiglio di Stato 9408/2024 pubblicata il 22 novembre 2024, che ha ribadito come sia legittimo un sistema professionale fatto di Ordini e di libere Associazioni e che tale quadro è coerente con il principio della concorrenza.**

In conclusione si chiede che la riforma, pur comprendendo l'esigenza di innovazione l'ordinamento della categoria interessata, mantenga il principio in essa espresso, cioè nessuna nuova funzione o attività riservata, nessun tentativo di rendere esclusive le attività tipiche, che possono essere svolte anche dal contribuente o da un suo incaricato di fiducia. Ciò a tutela della concorrenza, del mercato, dei contribuenti e dei tributaristi associativi ex lege 4/2013 che svolgono legittimamente attività professionali libere e non soggette a riserva, come la consulenza fiscale, contabile e amministrativa, ma lo fanno anche in virtù di precise norme legislative, come quelle relative alle funzioni di intermediario fiscale abilitato, di assistenza e rappresentanza del contribuente presso l' Amministrazione finanziaria o in caso di verifiche e accertamenti, di CTU e di periti presso il tribunale quali ausiliari del Giudice, di perizie, che rappresentano solo alcune funzioni di legge a mero titolo esemplificativo.

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997  
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

Uffici di Rappresentanza

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Ufficio di Presidenza

Via Gianfranco Zuretti n.47/B – 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email int@istitutonazionaletributaristi.it



# I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero delle Imprese e del Made in Ital  
Art. 2 Legge n. 4 del 14/01/2013  
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2011  
Membro della Commissione ISA del Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL  
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)  
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

[www.tributaristi-int.it](http://www.tributaristi-int.it)

Tributaristi associativi qualificati, indicati dal Legislatore come soggetti che devono svolgere verifiche ai sensi delle norme antiriciclaggio della clientela e che sono soggetti, per legge, all'aggiornamento professionale, al possesso di adeguata polizza di r. c. professionale verso terzi, a specifiche norme deontologiche.

Tributaristi associativi qualificati, non solo soggetti al controllo e alle sanzioni da parte dell'Associazione di appartenenza riconosciuta dal MIMIT o inserita con decreto del Ministero della Giustizia nelle associazioni rappresentative a livello nazionale, come nel caso dell'Istituto Nazionale Tributaristi, ma anche al controllo e alle sanzioni ai sensi del Codice del Consumo, come richiamato dalla Legge 4/2013.

Tributaristi associativi qualificati, che versano, con sistema contributivo, dal 1996 i loro contributi previdenziali alla Gestione separata INPS, a cui hanno obbligo di iscrizione tutti i professionisti non dotati di cassa previdenziale privata.

Tributaristi associativi qualificati, che sono donne e uomini che lavorano e danno lavoro e chiedono di poterlo fare nel rispetto delle leggi e delle altre professioni, ma chiedono al contempo rispetto.

Non volendo ulteriormente appesantire la presente memoria, si resta a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento in merito.

Ringraziando dell'attenzione, si porgono deferenti ossequi.

*Istituto Nazionale Tributaristi (INT)*

*Il Presidente Riccardo Alemanno*

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997  
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici

**Sede Nazionale**

P.zza dell'Ateneo Salesiano n.81 scala B – int.12 – 00139 Roma – tel. 068103840

**Uffici di Rappresentanza**

Via Sistina n.121 – 00187 Roma

Via Gianfranco Zuretti n.47/B – 20125 Milano

**Ufficio di Presidenza**

Via M. Ferraris 70/72 – 15011 Acqui Terme (AL)

Tel. 0144325024 – email [int@istitutonazionaletributaristi.it](mailto:int@istitutonazionaletributaristi.it)